



ISTITUTO COMPRESIVO DI FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)

Via Verdi n. 194 – ☎ 0425/754205 – Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005

Web www.icfessoumbertino.edu.it – email roic810005@istruzione.it – PEC roic810005@pec.istruzione.it

Prot. n. (vedasi segnatura)

Fiesso Umbertino, (vedasi segnatura)

**Contratto esperto per prestazione professionale
Progetto “per l’assistenza e alla comunicazione degli alunni con disabilità”
presso il polo di Castelguglielmo**

TRA

Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertino, nella persona del Dirigente Scolastico e Legale rappresentante Prof. Amos Golinelli nato a Mantova il 30/10/1963 CodiceFiscale **GLNMSA63R30E897T** e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’istituto Comprensivo sito in Via Verdi, 194 Fiesso Umbertino (RO)

E

L’esperta esterna Avancini Irene nato/a a Trento prov TN il 09/09/1986 residente a Levico terme (TN) in via M. Panarotta 4 C.F. **VNCRNI86P49L3780** p.iva 02389240223

PREMESSO QUANTO SEGUE

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l’art. 7;

VISTO l’art. 43 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018;

VISTO l’“Avviso selezione n.1 esperto psicomotricista e n.1 esperto psicologo per prestazione professionale, per la realizzazione del progetto per l’assistenza e alla comunicazione degli alunni con disabilità” prot. n. 3025 del 21.03.2023;

VISTO il verbale della commissione prot. n. 3391 del 30.03.23 che individua la Sig.ra Avancini Irene per il profilo di esperto psicomotricista per intervento con alunni con disabilità psico-motorie e percettivo-sensoriali;

CONSIDERATO che il progetto sarà totalmente finanziato dal Comune di Castelguglielmo, loro determinazione n. 34 del. 07/03/2023;

VISTO che non sono pervenuti ricorsi;

VISTO la determina dirigenziale di affidamento incarico esperto prot. n. 3487 del 03.04.2023

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d’opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2022-23, decorrente dalla data di sottoscrizione al termine della attività formative relative al Progetto “per l’assistenza e alla comunicazione degli alunni con disabilità” presso il polo di Castelguglielmo. Il termine ultimo non potrà comunque superare il 30.05.2023.

Art.1

La Sig.ra AVANCINI IRENE, individuata quale esperta, si impegna a prestare la sua opera di insegnamento (o altro) presso il polo di Castelguglielmo, giorni e orari da concordare con la Docente referente di plesso.

Il collaboratore si impegna a prendere visione del Regolamento recante Codice comportamentale dei dipendenti pubblica amministrazione di cui DPR n. 62 del 16/04/2013 (G.U. n. 129 del 04/06/2013) ai sensi art. 17, e dell’informativa Privacy Esperti Esterni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, disponibili sul sito web di questo Istituto.

Art. 2

La prestazione svolta è da intendersi senza alcun vincolo di subordinazione e dovrà essere effettuata personalmente dal collaboratore, che non potrà avvalersi di sostituti. Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2048 2° comma del Cod. Civile, il collaboratore qualificato come “Precettore” ha l’obbligo della vigilanza sugli alunni in collaborazione col docente in presenza.

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli

Art. 3

L'istituzione scolastica, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal collaboratore, si impegna a corrispondere il compenso forfettario non superiore a € 1.287,24 lordo onnicomprensivo (in rapporto alle ore di servizio svolte e non inferiori a 36 ore di servizio). Esso verrà corrisposto su rilascio di regolare fattura elettronica e relazione delle attività realizzate.

Art.4

L'Istituzione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata o via PEC, in caso di difformità rispetto a quanto indicato ai precedenti articoli 1 e 2.


Art.5

Non è ammessa alcuna forma di rinnovo, tacita o espressa, del presente contratto. L'eventuale proroga dell'incarico, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. d) del D.Lgs. n. 165 del 2001, potrà essere consentita, in via eccezionale e previa valutazione da parte dell'Istituzione Scolastica committente, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 6

In caso di controversie il foro competente è quello di Rovigo. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2230 e seguenti Codice Civile.

Per accettazione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Amos Golinelli

Firmato digitalmente